

Modifiche in materia d'indagini preliminari

Articolato

Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili.

All'art. 360, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La riserva perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».

All'art. 360, comma 5 è aggiunto, all'inizio, il seguente periodo:

« Fuori dal caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis,....».

Relazione di accompagnamento

(a) La prima modifica, in tema di riserva di incidente probatorio, ha carattere acceleratorio. Nella vigente disposizione, la mancanza di un termine entro cui deve essere promosso l'incidente probatorio consente, di fatto, alla persona sottoposta alle indagini di impedire gli accertamenti del pubblico ministero. Si prevede, così, un ristretto, ma comunque congruo, termine entro cui la persona sottoposta alle indagini, che abbia fatto riserva, deve richiedere (a pena d'inefficacia) l'incidente. La sua inosservanza non impedirà il compimento degli accertamenti del pubblico ministero e, in ogni caso, se divenuta inefficace non potrà essere riproposta.